CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI RUFFANO E ALLISTE

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA

DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno _____ il giorno_____ del mese di _____, tra il Comune di Ruffano (LE) C.F. 81002050755 (classe II) legalmente rappresentato dal Sindaco Sig. …….. ed il Comune di Alliste (LE) C.F. 81000570754 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco Sig……..,

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di Ruffano con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del_____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Alliste con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del_____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Ruffano (Classe II) e di Alliste (Classe III) provincia di Lecce, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Ruffano (LE), ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- La nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco di Alliste; in merito alla procedura di assegnazione e nomina del segretario titolare saranno utilizzate le

disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'*ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

- La concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Alliste cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario Comunale incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di due anni e cinque mesi.

È previsto il recesso unilaterale con preavviso di trenta giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da trasmettere all'altro Comune con raccomandata A/R o P.E.C e contestualmente alla Prefettura di Bari – Albo Regionale Segretari Comunali e Provinciali.

È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Sindaco del Comune di Ruffano, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune di Alliste. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Ruffano sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa.

La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego.
Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in parti uguali tra i Comuni convenzionati.
I Sindaci dei due Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 63 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 56, comma 1 lettere da *a)* a d*)* in godimento.
Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'uno all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 e dall'art. 63, comma 2, del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024. Tale rimborso spese spetterà al Segretario comunale solo nell'ipotesi in cui nella stessa giornata il Segretario comunale presti il servizio in entrambe le sedi.
Spetta al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Alliste, graduare la misura dell'indennità di posizione secondo i limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 60 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 luglio 2024.
L'indennità di risultato spettante al Segretario comunale ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L. di categoria del 16 luglio 2024, è attribuita dal Sindaco del Comune di Ruffano.
Il Comune di Ruffano, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7, saranno ripartite come segue:

a) 50% a carico del Comune di Ruffano;

b) 50% a carico del Comune di Alliste;

Ogni trimestre il Comune di Ruffano comunicherà al Comune di Alliste il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente.

Il Comune di Alliste provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria comunale ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata e/o qualora ne ricorra la necessità, il Sindaco del Comune capo convenzione potrà richiedere all'Albo Regionale La relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Ruffano	Comune di Alliste
Il Sindaco del Comune di Ruffano	Il Sindaco del Comune di Alliste